

lucer

ed. UT1015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3459/2010

Roma, addi 22 Luglio 2010

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**INDICAZIONI NAZIONALI
INERENTI PIANI DEGLI STUDI PER
I PERCORSI LICEALI**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **2774/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Numero 3453, 2010 e data 22, 07 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2010

NUMERO AFFARE 02774/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio Legislativo.

Schema di regolamento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, recante *"Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"*.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. A00/uff.lg./2334 del 9 giugno 2010, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe

Roxas;

Premesso:

Esponde l'Amministrazione che, per quanto concerne il secondo ciclo di istruzione e formazione, nel cui ambito si inseriscono i percorsi liceali, la legge n. 52 del 2003 ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che ha inteso rivisitare il suddetto ciclo di istruzione, conferendo pari dignità al sistema dei licei e a quello di istruzione e formazione professionale, accomunati in un unico *"profilo educativo, culturale e professionale"* dettagliato in apposito allegato.

E' quindi intervenuto l'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha imposto un riassetto complessivo del sistema di istruzione, tracciando le linee d'azione entro le quali attuare gli interventi di adeguamento e razionalizzazione.

In particolare, la lettera b) del citato articolo ha previsto *"la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali"*.

Alla revisione e sistematizzazione dei vari percorsi liceali, ferma rimanendo l'impostazione di base recata dal decreto legislativo del 2005 e la coerenza con il piano programmatico adottato, si è provveduto con il regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (in G.U. n. 137 del 15 giugno 2010, s.o. n. 128/L).

Con tale regolamento, per quanto concerne i licei, l'articolo 2 ribadisce, al comma 1, la collocazione di tali scuole nel sistema dell'istruzione secondaria superiore e le finalità educative, culturali e professionali già recate e dettagliate dal decreto legislativo del 2005, sopra richiamato; al successivo comma 3, specifica la durata ed articolazione dei corsi in funzione dei profili attingibili dagli studenti ed esposti nell'allegato A (che sostanzia, in concreto, i livelli essenziali delle prestazioni da conseguire unitariamente su tutto il territorio nazionale) con riferimento ai piani di studio recati nei successivi allegati per ciascuna tipologia di liceo, e *"agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a)"*.

Per quanto concerne questi ultimi, l'articolo 13, comma 10, lettera a) dispone che la relativa definizione avvenga mediante successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo schema in esame completa il quadro unitario sopra delineato provvedendo alla definizione delle indicazioni nazionali correlate ai risultati da conseguire nei percorsi liceali per ciascuna delle discipline previste nei piani di studio.

Lo schema si compone di 11 articoli, rispettivamente dedicati:

- l'articolo 1 alla specificazione degli allegati che concretano i contenuti del provvedimento, dettagliati a fattor comune nell'allegato A (nota introduttiva).
- gli articoli da 2 a 7, alla individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle singole tipologie di licei, declinati per ciascuno di essi in appositi allegati (da B a G).

- l'articolo 8 alla decorrenza dell'applicazione delle indicazioni nazionali.
- l'articolo 9 alla previsione del periodico aggiornamento delle indicazioni;
- l'articolo 10 alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi descritti da parte degli studenti, rimessa all'INVALSI;
- l'articolo 11, alle promozioni formative per il personale della scuola e all'attivazione di un sistema di monitoraggio.

Lo schema risulta corredato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico normativa e di impatto sulla regolazione, e su di esso è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ed ottenuto il parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, le cui osservazioni hanno formato oggetto di considerazione da parte dell'Amministrazione ai fini della definitiva stesura del provvedimento quale trasmessa per l'esame.

Considerato:

Quanto al potere in esercizio, osserva la Sezione che, l'Amministrazione, tenuto conto di quanto già osservato in sede di parere reso sul regolamento concernente la revisione dell'assetto di tale tipologia di istruzione, ha predisposto la definizione delle indicazioni nazionali con lo strumento regolamentare.

Si completa in tal modo, mediante atti aventi forza normativa, il quadro unitario di riferimento per la rilevante branca dell'istruzione costituita dai licei, nel rispetto del percorso statuito nella sequenza normativa ricordata in premessa, con la specificazione dei contenuti attuativi dei livelli essenziali ivi delineati e nel rispetto dell'autonomia

didattica delle singole istituzioni scolastiche.

Va da sé che l'eventuale modifica alle linee e ai criteri per il conseguimento delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento, correttamente previste all'articolo 9 dello schema in esame, richiederà il medesimo strumento regolamentare.

In ordine alla struttura del provvedimento, l'allegato A richiamato nell'articolo 1 dello schema, denominato "*Nota introduttiva*" delinea, con valenza generale, contenuti e limiti delle indicazioni nazionali, sviluppate poi, con riferimento ai singoli corsi, nei successivi allegati (da B a G) richiamati agli articoli da 2 a 7, dedicati ciascuno ad una tipologia liceale.

Per quanto concerne i contenuti di merito degli obiettivi specifici di apprendimento e la loro declinazione, la Sezione non può che rimettersi alle responsabili valutazioni dell'Amministrazione atteso altresì, il vaglio cui sono stati sottoposti, dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, le cui osservazioni sono rifluite, nella parte accolta, nel testo trasmesso.

Dal punto di vista della stesura normativa, la Sezione, tenuto conto della iterazione delle formulazioni, sottopone all'attenzione dell'Amministrazione la possibilità di attuare una semplificazione espositiva, riunendo in unico articolo le prescrizioni recate dagli articoli da 2 a 7, e elencando i singoli licei e gli allegati riferimento riferibili a ciascuno di essi.

Condivisibile è poi la previsione dell'articolo 8 dello schema, che, stabilendo la decorrenza dell'anno scolastico 2010/2011, assicura la graduazione applicativa in rapporto ai corsi già in essere.

Condivisibile altresì la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, rimessa, nell'ambito del sistema, all'INVALSI (articolo 10) e la promozione di attività di formazione e monitoraggio recata dall'articolo 11.

Va peraltro osservato come, iscrivendosi quest'ultima disposizione, nel quadro normativo ed economico di riferimento, la disposizione dell'articolo 11 dello schema debba essere completata con l'esplicita indicazione della insussistenza di qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.


Infine, per quanto concerne gli aspetti formali, va rilevato che il primo "considerato" delle premesse allo schema rechi una erronea indicazione del riferimento legislativo - "art. 10, comma 3, lett. a)" in luogo di "art. 13, comma 10, lett. a" - che va corretto e che nel testo, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 va integrato con la numerazione (n. 89) essendo intervenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si raccomanda comunque una accurata rilettura del testo per assicurarne la conformità alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO



II SEGRETARIO

